

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2019.

Criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato che assiste gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» ed, in particolare, l'art. 58 il quale, al comma 1, prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, e che gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 2 dell'art. 58 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi contenuti nel decreto;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020», ed, in particolare, l'art. 1, i commi 516, 521, 522, 524 e 528;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 luglio 2019, n. 168, con il quale, in attuazione dell'art. 58, comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui all'art. 58, comma 1 della predetta legge n. 221/2015;

Ritenuta la necessità di stabilire i criteri, le condizioni e le modalità della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 58, comma 1 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 58, comma 1 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 221 (di seguito: «Fondo»).

Art. 2.

Operatività della garanzia dello Stato

1. A norma dell'art. 58, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, gli interventi di garanzia del Fondo, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera nel caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.


3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.

4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato va presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro direzione VI ed alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito «CSEA») trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato di CSEA, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.

6. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestività di realizzazione dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

7. Con l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali o personali acquisite a fronte dell'operazione assistita dall'intervento del Fondo. CSEA, in nome e per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante il ri-



corso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

Art. 3.

Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio dei potenziali impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istanza, CSEA fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo e sulla sua sostenibilità, con particolare riferimento alla rischiosità degli interventi ammessi alla garanzia, all'adeguatezza dei relativi accantonamenti ed alla congruità delle risorse disponibili sul Fondo.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, acquisire ulteriori informazioni. Qualora dall'insieme delle informazioni acquisite emergano squilibri economico-finanziari che possano compromettere la sostenibilità del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze può proporre alla CSEA ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'adozione di misure finalizzate al contenimento dei potenziali impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza pubblica. La CSEA ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi novanta giorni, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, una relazione in ordine alle misure adottate ed ai risultati conseguiti.

3. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 2 non fossero ritenute idonee a ristabilire l'equilibrio e la sostenibilità economico-finanziaria del Fondo con possibili ripercussioni sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza pubblica, il direttore generale del Tesoro, sentita CSEA ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può, con decreto, sospendere l'operatività della garanzia dello Stato in relazione a nuovi interventi da ammettere alla garanzia del Fondo, sino all'accertato superamento dei citati squilibri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2019

Il Ministro: GUALTIERI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1501*

19A07835

DECRETO 12 dicembre 2019.

Modifica del saggio di interesse legale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2018, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2019

Il Ministro: GUALTIERI

19A07875

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna dal 4 al 29 maggio 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

